


RG 51598/2015



TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51598/2015 promossa da:

████████████████████ nato in Somalia il ██████████ (CF ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 8, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – AMBASCIATA D'ITALIA AD ADDIS ABEBA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato *ex lege*

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: ricongiungimento familiare

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



[redacted] cittadino della Somalia, propone ricorso avverso il provvedimento in data 16/3/2015, notificato il 16/3/2015, con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (Etiopia) ha rigettato la richiesta di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare del ricorrente con i minori [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], dei quali era stato nominato tutore dal Tribunale del Distretto di Amibara.

Si è costituito il Ministero degli Esteri – ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare:

il ricorrente, cittadino somalo munito di permesso di soggiorno italiano n. I06068229 ha presentato allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Roma istanza di ricongiungimento con i minori [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],

la Prefettura di Roma ha rilasciato in data 7/1/2015 nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/98.

Con il provvedimento qui impugnato l'Ambasciata di Italia ad Addis Abeba – cui era stato trasmesso il nulla osta quale Autorità consolare competente al rilascio del visto – ha negato il visto, motivando il diniego con la ricorrenza della condizioni di cui all'art. 29 comma 4 d.lgs. 286/98 (*“Siccome il legame familiare, che giustifica la richiesta di ricongiungimento familiare, si basa su un provvedimento di apertura della tutela, emesso dalla Social Court of Amibara District, National Government of Affair Region, che non può essere considerata valida secondo la legge italiana, art. 65-66 legge n. 218/1995 e conseguenzialmente non può essere riconosciuta come prova del rapporto di famiglia. Secondo i sopramenzionati articoli il provvedimento di apertura della tutela, emessa da un'autorità straniera, produce i suoi effetti nell'ordinamento italiano se questo è stato emesso in pieno rispetto con i principi dell'ordine pubblico italiano, come ad esempio:- una valutazione accurata sulla capacità della persona che acquisisce la tutela: in questo caso specifico nessuna investigazione è stata fatta dal giudice competente, la cui sentenza è basata esclusivamente sulle dichiarazioni dei testimoni. Non ci sono prove che il tutore è stato ascoltato dalla Corte e che altri controlli in merito alla sua reale capacità di garantire la positiva crescita dei*



minori, in particolare in relazione alla loro educazione all'estero; - una precedente relazione familiare tra il tutore ed i minori sui quali ha la tutela. Inoltre in questo caso non è stato prodotto alcun originale ed ufficiale documento emesso dalla competente autorità etiopica (il Comune, incaricato di tenere i registri pubblici) che dia prova della reale relazione familiare sopramenzionata. Alla richiesta di produrre i fogli originali ed ufficiali che provano la relazione familiare, il richiedente ha replicato che non era in grado di produrli; - prove circa la morte del genitore. In questo caso specifico, non è stato prodotto un "certificato di morte" per provare il decesso dei genitori. I testimoni hanno dichiarato che il padre è deceduto, ma la madre è ancora viva e è sua intenzione che il richiedente ottenga la tutela dei suoi figli in quanto lei non ha le condizioni economiche per crescere i suoi figli. In più non c'è alcun "certificato di abbandono" che è considerato necessario per procedere con la tutela).

Si osserva preliminarmente che in base al Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) sono previsti espressamente poteri dell'autorità consolare di esaminare nel merito della richiesta di visto. Si riportano di seguito le parti del Codice visti che appaiono pertinenti al caso di specie:

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

Articolo 21

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

1. *Nell'esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.*

2. (...)

3. *Nel determinare se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso, il consolato verifica: (...) b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto (...)*

- (...)



7. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e richiedere documenti supplementari.

Articolo 32

Rifiuto di un visto

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

a) (...)

oppure

b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Alla luce delle norme cogenti (trattandosi di Regolamento del Consiglio dell'UE) sopra riportate, deve ritenersi che l'autorità diplomatica o consolare non possa limitarsi ad un esame formale della documentazione presentata per ottenere il visto di ingresso per il ricongiungimento, ma debba invece scendere nel merito, pur con la consapevolezza che tale esame incontra dei limiti (esame di documentazione, intervista facoltativa).

Nel merito, deve osservarsi che le argomentazioni riportate nel diniego di visto di ingresso, appaiono inidonee a giustificare il provvedimento impugnato; infatti, non appare sufficiente sostenere l'assenza dei presupposti per il conferimento della tutela all'odierno ricorrente in assenza del decesso di entrambi i genitori, in quanto le valutazioni di merito assunte dall'autorità giudiziaria straniera, non appaiono confliggere con i principi fondamentali dell'ordine pubblico nazionale, essendo astrattamente possibile, per il nostro ordinamento, prevedere l'apertura della tutela di minori anche in caso di esistenza in vita dei genitori (art. 343 c.c.: "Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale"); quanto all'istruttoria del tribunale straniero, risulta che sia stata sentita la madre dei minori, oltre a tre testimoni. Sulla



necessità che sussista un effettivo stato di abbandono del minore, argomentato dalla parte convenuta, deve, in contrario osservarsi che l'art. 343 c.c. deve essere interpretato estensivamente nell'interesse del minore fino a ricomprendere l'odierna fattispecie di rappresentata impossibilità, per la madre, di provvedere ai minori stessi [cfr. Trib. di Modena sez. II, 28/05/2014: "*L'art. 343 c.c. (secondo cui la nomina del tutore al minore va disposta quando "i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale")*], può essere interpretato estensivamente, laddove i genitori non siano in grado, anche per loro disinteresse, di instaurare un rapporto significativo con i figli (Nel caso di specie, in seguito a decesso della moglie, il padre si era del tutto disinteressato dei figli, che erano andati ad abitare con la famiglia degli zii. In applicazione del principio di massima, lo zio è stato nominato tutore degli stessi)]. [(cfr. altresì Tribunale Pistoia, 18/10/2004: "*Tra le cause per cui i genitori, o il genitore superstite, non possono esercitare la potestà genitoriale sul minore, sicché deve dichiararsi l'apertura della tutela di quest'ultimo, va annoverata la duratura mancanza di rapporti tra genitore e figlio, trattandosi di un impedimento che preclude in modo assoluto l'esercizio dei poteri - doveri di cura della persona e del patrimonio del minore, che presuppongono un contatto costante e una consapevolezza delle esigenze di quest'ultimo (nella specie, il giudice tutelare ha dichiarato aperta la tutela di una minore, affidandola al nonno materno, in quanto la madre è morta, mentre il padre naturale da anni non intrattiene rapporti con la figlia, cosicché quest'ultima era già stata affidata dal tribunale per i minorenni ai nonni materni)"]]. Deve, pertanto, accogliersi il ricorso, con i conseguenti provvedimenti in tema di spese di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.*

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED]
[REDACTED], così provvede:

Annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 16/3/2015, notificato il 16/3/2015, con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (Etiopia) ha rigettato la richiesta di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare del ricorrente con i minori

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]



- Per l'effetto, ordina il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei minori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- Pone a carico di parte resistente le spese di giudizio, che liquida in € 2.200,00 quale compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014, oltre iva, cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il giorno 13/04/2017.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

